



Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

A.C. TU 208

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	TU 208
Titolo:	Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
adozione quale testo base:	27 aprile 2021
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il testo unificato delle sette proposte di legge di iniziativa parlamentare – adottato come testo base dalla VII Commissione nella seduta del 27 aprile 2021 e ampiamente modificato nelle sedute del 19, 25 e 26 maggio 2021 – reca disposizioni in materia di svolgimento delle **attività di ricerca** nelle università e negli enti pubblici di ricerca, di modalità di **selezione** dei soggetti ad esse preposti e di **pubblicità** delle procedure pubbliche di selezione. Si compone di **7 articoli** suddivisi in **25 commi**.

L'**articolo 1** riassume, anzitutto, l'oggetto dell'intervento (**comma 1**). Dispone, inoltre, che, ai fini del testo in esame, si intendono: per **università**, le università **statali e non statali**, anche **telematiche**, e tutti gli istituti di istruzione universitaria, anche ad **ordinamento speciale**; per **enti pubblici di ricerca**, gli enti di cui all'[art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016](#) (**comma 2**). Infine, prevede che le disposizioni si applicano, qualora compatibili, anche alle **istituzioni** che rilasciano **diplomi di perfezionamento scientifico** riconosciuti **equipollenti** al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'[art. 74, quarto comma, del DPR 382/1980](#) (**comma 3**).

L'**articolo 2** disciplina l'attribuzione da parte di **università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream** per la **formazione** e per la **collaborazione ad attività di ricerca**. In particolare, si dispone che le **università** e gli **enti pubblici di ricerca** possano conferire le borse di ricerca *post lauream* a soggetti in possesso di **laurea magistrale**, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in **discipline coerenti con l'attività di ricerca** per cui è bandita la borsa. **Non possono concorrere** alle borse di ricerca i soggetti **già in possesso** del titolo di **dottore di ricerca**, i **ricercatori a tempo determinato** e il **personale di ruolo** delle università e degli enti pubblici di ricerca (**commi 1 e 3**). Le borse sono **collegate ad uno specifico progetto di ricerca** e possono avere una **durata** compresa **tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 mesi** laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La **durata complessiva** di fruizione delle borse di ricerca – anche se conferite da università o enti pubblici di ricerca diversi – non può superare in ogni caso i **36 mesi**. Ai fini del calcolo della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o per gravi motivi di salute (**comma 5**). Le **procedure per il conferimento** delle borse di ricerca sono disciplinate con **regolamento** dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, che deve prevedere una **valutazione comparativa**, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (di cui all'art. 7), e la costituzione di una **Commissione giudicatrice**, composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'ateneo, ovvero dall'ente pubblico di ricerca. La Commissione, al termine della procedura di valutazione comparativa, elabora la **graduatoria generale di merito** con l'attribuzione a ciascun candidato del punteggio conseguito (**comma 4**). Le borse di ricerca **non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato** alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca, **né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli** presso gli stessi (**comma 6**).

L'**articolo 3** interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il **dottorato di ricerca**. In particolare,

anzitutto **amplia** le **finalità formative** dei corsi per il conseguimento del **dottorato di ricerca**, all'evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo; a tal fine, **novella** l'[art. 4, co. 1, della L. 210/1998](#). In base all'[art. 4, co. 1, della L. 210/1998](#), i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, **attività di ricerca di alta qualificazione**.

Nello specifico, dispone che i medesimi corsi forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'**accesso** alle carriere nelle **pubbliche amministrazioni**, nonché ai fini dell'integrazione di **percorsi professionali di elevata innovatività (co. 1, lett. a)**). Inoltre, **sopprime** la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere **attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate**. Al contempo, lo stesso **articolo 3** include tra i soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**). Inoltre, si interviene sull'[art. 35 del d.lgs. 165/2001](#), che disciplina il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 4** modifica alcuni aspetti della disciplina relativa agli **assegni di ricerca**, inerenti, in particolare, ai requisiti per l'attribuzione e alla durata degli stessi; a tal fine, **novella** l'[art. 22, co. 2, 3, e 9, della L. 240/2010](#) e **abroga** l'[art. 6, co. 2-bis, del D.L. 192/2014 \(L. 11/2015\)](#). In particolare, l'**articolo 4**: richiede, quale **presupposto obbligatorio** per il conferimento degli assegni di ricerca, il possesso del titolo di **dottore di ricerca** o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, di titolo di **specializzazione di area medica (co. 1, lett. a)**). Conseguentemente, esclude dal computo della durata massima complessiva degli assegni il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca (**co. 1, lett. b**); **estende il divieto di conferire assegni di ricerca** anche al **personale** assunto a **tempo determinato** dalle istituzioni che emanano i bandi (**co. 1, lett. a**); come conseguenza dell'incompatibilità disposta dall'[art. 5](#) tra titolarità di assegni di ricerca e contratti per ricercatore a tempo determinato, **sopprime il limite massimo di durata complessiva** dei rapporti, intercorsi, anche con atenei o enti pubblici di ricerca diversi, instaurati con i titolari degli **assegni di ricerca** e i titolari dei contratti di **ricercatore a tempo determinato (co. 1, lett. c)**); **riduce a 4 anni la durata massima** complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca (**comma 2**).

L'**articolo 5** modifica la **disciplina** per il conferimento di **contratti di ricercatore universitario a tempo determinato**. In particolare, l'**articolo 5 riconduce a unità le due tipologie di contratto** (tipo A e tipo B) previste a legislazione vigente e innova il meccanismo c.d. di *tenure track*. Al riguardo, si ricorda che il già citato PNRR prevede, quale misura di riforma "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità (M4-C2-R.1.1)", un intervento sul percorso di carriera dei ricercatori, anche unificando le figure dei ricercatori a tempo determinato di tipo A e B. Nello specifico, si stabilisce, anzitutto, che il **contratto per ricercatore universitario a tempo determinato** – che, come già accennato, ora diverrebbe di un'**unica tipologia** – ha una durata complessiva di **7 anni e non è rinnovabile**. Ai fini della durata, non rilevano i periodi trascorsi in **aspettativa** per maternità, paternità o per motivi di salute. Il conferimento del contratto è **incompatibile**: con qualsiasi altro **rapporto di lavoro subordinato** presso soggetti pubblici o privati; con la titolarità degli **assegni di ricerca**, anche presso altri atenei; con le **borse di dottorato** e, in generale, con qualsiasi **borsa di studio** a qualunque titolo conferita, anche da enti terzi. A tal fine, **novella** l'[art. 24, co. 3, della L. 240/2010 \(co. 1, lett. f\)](#)). Più in generale, l'**articolo 5** dispone che ogni università, nell'ambito della programmazione triennale, **vincola** risorse corrispondenti ad almeno **un terzo dei posti** disponibili in favore di candidati che, per **almeno 36 mesi**, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, **presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando**. A tal fine, introduce nell'[art. 24 della L. 240/2010](#) il **co. 1-bis (co. 1, lett. a)**). Inoltre, **introduce una disciplina per la nomina della commissione giudicatrice** nell'ambito delle procedure di selezione. Quanto al **trattamento economico** del ricercatore a tempo determinato, si conferma quello che è attualmente previsto per il ricercatore di tipo B, ossia che esso è pari al trattamento iniziale spettante al **ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%**. A tal fine, **novella** il [co. 8, secondo periodo, dell'art. 24 della L. 240/2010 \(co. 1, lett. m\), num. 2](#)). Infine, si dispone che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori a tempo determinato **concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento**, svolta dall'ANVUR, **ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale** a valere sul FFO. A tal fine, si introduce nell'[art. 24 della L. 240/2010](#) il **co. 9-quater (co. 1, lett. p)**).

L'**articolo 6** introduce una nuova disciplina per la **trasformazione di contratti** per ricercatore o tecnologo **a tempo determinato** attivati dagli **enti pubblici di ricerca** in rapporto di lavoro **a tempo indeterminato**. A tal fine, introduce l'**art. 12-ter** nel [d.lgs. 218/2016](#). Inoltre, si introduce un meccanismo di **mobilità**, in base al quale: gli **enti pubblici di ricerca**, nell'ambito del piano di fabbisogno e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere mediante **chiamata diretta**, con la **qualifica di primo ricercatore, previa valutazione** (che deve svolgersi secondo quanto indicato al co. 1 del nuovo art. 12-ter), i **ricercatori universitari a tempo determinato**, purché in servizio con tale qualifica presso le università da almeno 3 anni (**nuovo art. 12-ter, co. 2**); le **università** possono assumere mediante **chiamata**

diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di **professore associato** i ricercatori a tempo determinato assunti con le procedure ora introdotte, in servizio da almeno 3 anni presso gli enti pubblici di ricerca, che siano in possesso dell'ASN (**nuovo art. 12-ter, co. 3**).

L'**articolo 7** prevede, anzitutto, che le università e gli enti pubblici di ricerca devono pubblicare nel **portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca**, a pena di invalidità della procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità, entro un **ragionevole termine**, comunque **non inferiore al ventesimo giorno antecedente** la scadenza dei termini di presentazione delle domande, le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'art. 2, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca, ai contratti per ricercatore a tempo determinato, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia (**comma 1, primo periodo**). Sempre a **pena di invalidità della procedura**, le università e gli enti pubblici di ricerca devono **pubblicare** nel portale anche le **informazioni e le comunicazioni** relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati sono stabilite con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (**comma 3**). Il portale è accessibile dal **sito internet del Ministero** dell'università e della ricerca ed è **indicizzato** in base alla procedura di selezione, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del portale è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni giudicatrici per il conferimento di contratti di ricercatore universitario a tempo determinato (di cui all'art. 5) (**comma 2**). Infine, si prevede che le **modalità di adeguamento delle funzionalità "del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca"** sono determinate con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (**comma 1, secondo periodo**).

L'**articolo 8** prevede le norme transitorie e finali.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La materia **università** non è espressamente citata nell'[art. 117 della Costituzione](#).

In materia, tuttavia, l'**art. 33, sesto comma**, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, nei **limiti stabiliti dalle leggi dello Stato**.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 22/1996](#), l'autonomia di cui all'[art. 33 Cost.](#) non attinge allo stato giuridico dei **docenti universitari**, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza **soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare**. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con [sentenza n. 310/2013](#).

In particolare, le disposizioni relative ai **docenti universitari** sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato** e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., affidata alla **competenza esclusiva statale**.

Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

Per completezza, si ricorda anche che la **ricerca scientifica** è ricompresa tra gli ambiti di **competenza concorrente**, di cui all'[art. 117, terzo comma, della Costituzione](#).

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella [sentenza n. 423/2004](#), ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale **in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati**".

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che "**un intervento 'autonomo' statale è ammissibile** in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» ([art. 33, sesto comma, Cost.](#)). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale ([sentenza n. 383 del 1998](#)), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'**attività di ricerca scientifica che si svolge**, in particolare, **presso le strutture universitarie**".

Senato: Nota breve n. 295
Camera: Nota Questioni regionali n. 162
8 giugno 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0162